



Statuto dei giovani verdi liberali ticinesi

Revisione del 2 novembre 2021



GENERALITÀ.....	2
ART. 1. NOME E IDENTITÀ.....	2
ART. 2. SEDE CENTRALE.....	2
ART. 3. FINALITÀ E SCOPO.....	2
ART. 4. MEZZI.....	2
SOCI.....	2
ART. 5. ADESIONE.....	2
ART. 6. QUOTA SOCIALE.....	3
ART. 7. CESSAZIONE DELL'ADESIONE.....	3
ART. 8. DIMISSIONI ED ESCLUSIONE.....	3
ORGANIZZAZIONE.....	3
ART. 9. ORGANI.....	3
A. ASSEMBLEA GENERALE.....	3
ART. 10. POTERI.....	3
ART. 11. FUNZIONAMENTO.....	4
ART. 12. MODALITÀ DI VOTO.....	4
ART. 13. DIRITTO DI VOTO.....	5
B. COMITATO DIRETTIVO.....	5
ART. 14. COMPOSIZIONE.....	5
ART. 15. COMPITI.....	5
ART. 16. CONVOCAZIONE E SVOLGIMENTO.....	5
ART. 17. RAPPRESENTANZA.....	6
ART. 18. CONFIDENZIALITÀ.....	6
ART. 19. TRASPARENZA DELLA FONTE DELLE DONAZIONI.....	6
ART. 20. SEGRETARIATO E FINANZE.....	6
C. UFFICIO DI REVISIONE.....	6
ART. 21. COMPOSIZIONE DEI REVISORI.....	6
ART. 22. RESPONSABILITÀ DEI REVISORI.....	6
DISPOSIZIONI FINALI.....	7
ART. 23. MODIFICHE DEGLI STATUTI.....	7
ART. 24. SCIoglIMENTO E FUSIONE.....	7
ART. 25. ENTRATA IN VIGORE.....	7

Generalità

Ai fini di leggibilità, tutte le denominazioni sono espresse al genere maschile, ma si applicano alla stessa maniera al genere femminile.

Art. 1. Nome e identità

¹ L'associazione denominata «giovani verdi liberali Ticino» (altrimenti indicata gvlt o la Sezione) è un'organizzazione politica costituita nella forma di associazione con obiettivo ideale ai sensi degli artt. 60 e seguenti del CCS.

² I gvlt formano una sezione del Partito verdi liberali Ticino (in seguito pvlt o il Partito).

Art. 2. Sede centrale

¹ La Sezione ha la sua sede presso il Partito cantonale.

Art. 3. Finalità e Scopo

¹ La Sezione si prefigge di promuovere il rispetto dell'ambiente e della natura, un modello di società fondata sui principi dello sviluppo sostenibile e durevole, nonché la responsabilità individuale, in una prospettiva umanistica e liberale.

² I valori dei gvlt sono definiti nelle loro Linee Guida, così come nelle Linee Guida del Partito.

³ L'associazione non persegue scopi commerciali o la realizzazione di un profitto. Gli organi sono attivi a titolo onorifico.

Art. 4. Mezzi

¹ Le risorse della Sezione, che affluiscono al patrimonio, comprendono:

1. il sostegno del Partito verdi liberali Ticino o del Partito verdi liberali Svizzera;
2. le quote sociali annue;
3. donazioni o contributi da qualsiasi persona, fisica o giuridica.

² L'anno contabile corrisponde all'anno civile.

³ Il primo anno contabile inizia il 24 giugno e termina il 31 dicembre 2020

⁴ Il patrimonio sociale dei giovani verdi liberali Ticino risponde delle obbligazioni della Sezione. È esclusa ogni e qualsiasi responsabilità individuale dei singoli soci.

Soci

Art. 5. Adesione

¹ Qualsiasi persona fisica di età inferiore ai 30 anni:

1. se già membro del Partito, appartiene d'ufficio alla Sezione;
2. se esterna, può aderire alla Sezione tramite il pagamento della quota sociale.

² Il Comitato direttivo è competente per l'ammissione formale di qualsiasi nuovo socio.

³ Attraverso la propria adesione alla Sezione, ogni socio dichiara di avere preso conoscenza e di accettare il contenuto degli Statuti e delle Linee Guida.

⁴ Ogni membro ammesso formalmente è considerato socio attivo, e beneficia del diritto di voto nell'Assemblea generale previo versamento di un contributo annuale alla Sezione.

⁵ I soci possono organizzarsi in gruppi regionali, il cui compito è la preparazione in vista di elezioni o votazioni cantonali e comunali.

Art. 6. Quota sociale

La quota sociale è fissata annualmente dal Comitato direttivo.

Art. 7. Cessazione dell'adesione

¹ L'adesione cessa mediante dimissioni, esclusione o decesso.

² Nel caso un membro raggiunga i 30 anni di età, lascerà automaticamente la Sezione alla fine dell'anno civile in corso. In questo caso la cessazione dell'adesione alla Sezione ha seguito con l'adesione automatica al Partito.

Art. 8. Dimissioni ed esclusione

¹ Ogni membro può dimettersi dalla Sezione mediante una comunicazione scritta al Comitato direttivo almeno due mesi prima della fine dell'anno civile.

² Per l'anno iniziato va versato l'intero contributo sociale.

³ Il Comitato direttivo può escludere un membro, in particolare se esso:

1. prende pubblicamente posizioni contrarie ai principi fondamentali del Partito;
2. disonora la Sezione o le causa un danno con la sua condotta;
3. aderisce ad un altro partito politico cantonale;
4. sostiene o appartiene a un'organizzazione il cui scopo o i cui mezzi sono incompatibili con quelli del Partito;
5. non ha versato il suo contributo alla Sezione, in forma di quota sociale.

⁴ L'esclusione di un membro avviene su decisione del Comitato direttivo, e necessita una maggioranza di almeno 3/4 dei membri.

⁵ La decisione di esclusione è possibile in qualsiasi momento e non deve essere motivata.

⁶ Contro tale decisione è dato un ricorso scritto entro un mese dalla notificazione all'Assemblea generale, che decide in via definitiva.

Organizzazione

Art. 9. Organi

¹ Gli organi della Sezione sono i seguenti:

- A. L'Assemblea generale
- B. Il Comitato direttivo
- C. L'Ufficio di revisione

A. Assemblea generale

Art. 10. Poteri

¹ L'Assemblea generale (in seguito Assemblea) è l'organo supremo della Sezione e prende qualsiasi decisione che non sia stata espressamente affidata ad un altro organo.

² L'Assemblea ha i seguenti poteri inalienabili:

1. l'adozione e la modifica degli Statuti;
2. la nomina e la revoca dei membri del Comitato direttivo e della Presidenza;
3. la nomina dei delegati della Sezione agli organi dei giovani verdi liberali svizzeri;

4. la delibera su ogni oggetto proposto dal Comitato direttivo, come su ogni oggetto proposto individualmente;
5. l'elezione dei Revisori dei conti;
6. fissare il budget, su proposta del Comitato direttivo;
7. l'approvazione del bilancio d'esercizio, sentiti i Revisori dei conti;
8. decidere le opzioni politiche fondamentali e adottare le Linee Guida dei giovani verdi liberali;
9. proporre le liste elettorali della Sezione per le elezioni al Consiglio Nazionale, al Consiglio degli Stati, al Consiglio di Stato e al Gran Consiglio;
10. decidere il lancio di iniziative o referendum sui piani comunale, cantonale e federale;
11. lo scioglimento della Sezione.

³ In linea di principio, l'Assemblea decide la posizione della Sezione sugli oggetti in votazione a livello comunale, cantonale e federale.

⁴ In mancanza di tale decisione e a meno che l'Assemblea abbia deciso di non prendere alcuna posizione, tale decisione spetta al Comitato direttivo.

Art. 11. Funzionamento

¹ L'Assemblea è composta dai soci attivi della Sezione.

² L'Assemblea si riunisce ordinariamente una volta all'anno, e in linea di massima prima di ogni elezione federale o cantonale.

³ L'Assemblea è convocata dal Comitato direttivo via e-mail con un anticipo di almeno 14 giorni, con l'indicazione provvisoria delle trattande all'ordine del giorno, la data, l'ora e la modalità in cui si terrà l'Assemblea.

⁴ Una riunione straordinaria si tiene su decisione del Comitato direttivo oppure su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto di voto. In questo caso l'Assemblea straordinaria si terrà nei 60 giorni seguenti la richiesta.

⁵ Ogni riunione dell'Assemblea viene verbalizzata. Il Comitato direttivo incarica un suo membro o un socio di redigere il verbale.

⁶ La Presidenza o, in caso d'impedimento la Vicepresidenza oppure un altro membro del Comitato direttivo, dirige l'Assemblea.

⁷ L'Assemblea può deliberare validamente soltanto se sono presenti almeno 1/6 dei soci, per un numero minimo di 3 persone. In caso di mancato raggiungimento di tale quorum, la Presidenza può comunque conferire all'Assemblea la facoltà di deliberare validamente.

Art. 12. Modalità di voto

¹ Salvo disposizioni contrarie, le decisioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza assoluta.

² La votazione a scrutinio segreto è possibile su richiesta di almeno 1/4 dei soci presenti o di due membri del Comitato direttivo.

³ Nessuna delibera può essere presa su trattande che non figurano all'ordine del giorno. Una trattanda può essere inserita nell'ordine del giorno su richiesta di almeno quattro soci aventi diritto di voto. Tale richiesta deve di principio pervenire al Comitato direttivo con un anticipo di 10 giorni rispetto alla data dell'Assemblea. Se la richiesta viene inoltrata più tardi, la trattanda viene automaticamente inserita all'ordine del giorno dell'Assemblea successiva.

⁴ Ogni membro è privato del diritto di voto nelle decisioni relative a un caso o a un processo della Sezione quando egli stesso, il suo coniuge, suoi parenti o suoi alleati in linea diretta sono parti in causa.

Art. 13. Diritto di voto

¹ Solamente i soci che hanno versato il contributo previsto per l'anno contabile corrente hanno diritto di voto.

² I membri non possono farsi rappresentare, né votare per corrispondenza.

³ I soci che hanno un conflitto d'interessi con una materia in votazione all'Assemblea devono astenersi dal voto, possono tuttavia partecipare alla discussione.

B. Comitato direttivo

Art. 14. Composizione

¹ Il Comitato direttivo (in seguito Comitato) è composto da un massimo di 10 persone, e ne fanno parte:

1. la Presidenza;
2. la Vicepresidenza;
3. il Segretario;
4. il Cassiere;
5. membri ordinari.

² Le funzioni di Presidente e di Cassiere non sono cumulabili. Ad eccezione della Presidenza, eletta dall'Assemblea, il Comitato ripartisce le cariche internamente.

³ Possono essere eletti nel Comitato i soci attivi del Partito. Il mandato dei membri del Comitato ha la durata di un anno e può essere riconfermato per un numero indefinito di volte.

⁴ Tutti gli eletti della Sezione a livello federale in rappresentanza del Canton Ticino sono automaticamente membri del Comitato.

Art. 15. Compiti

¹ Il Comitato è l'organo esecutivo della Sezione ed è responsabile della sua gestione. Esso conduce la politica della Sezione in conformità con le Linee Guida.

² Al Comitato spettano tutti i compiti esecutivi del Partito, in particolare:

1. l'esecuzione delle decisioni dell'Assemblea;
2. l'ordinaria amministrazione;
3. la redazione delle direttive relative alle votazioni cantonali, comunali e federali;
4. la convocazione dell'Assemblea;
5. l'attribuzione dei compiti interni;
6. la decisione dell'importo della quota sociale annua, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
7. la decisione, salvo diversa delibera dell'Assemblea, del sostegno o meno a iniziative e referendum comunali, cantonali e federali;
8. l'ammissione formale dei nuovi soci;
9. il rifiuto dei soci che non adempiono ai requisiti di ammissione;
10. l'esclusione dei soci per motivi gravi.

⁴ Il Comitato può affidare compiti a membri o gruppi di membri, in particolare per formare gruppi di lavoro.

Art. 16. Convocazione e svolgimento

¹ Il Comitato è convocato su iniziativa della Presidenza oppure su richiesta di almeno due membri.

² La Presidenza, la Vicepresidenza oppure un altro membro dirige la riunione di Comitato.

³ Per tutte le competenze dell'Assemblea, il Comitato può formulare proposte.

⁴ Ogni membro dispone di un voto. In caso di parità il voto della Presidenza conta doppio.

Art. 17. Rappresentanza

¹ La Presidenza, la Vicepresidenza e il Segretario rappresentano la Sezione verso i terzi.

² Se non diversamente previsto dal presente statuto, sono necessarie le firme di due membri di Presidenza e Vicepresidenza congiuntamente ad un altro membro di Comitato per impegnare la Sezione.

³ Le dichiarazioni pubbliche a nome della Sezione sono di competenza della Presidenza, fatte salve le direttive dell'Assemblea generale.

Art. 18. Confidenzialità

¹ I membri del Comitato devono dare prova della necessaria discrezione per quanto riguarda gli scambi e le informazioni interne al Comitato concernenti la Sezione, sia verbali che scritte.

Art. 19. Trasparenza della fonte delle donazioni

¹ Il Comitato si riserva il diritto di accettare o rifiutare donazioni da parte di persone fisiche o giuridiche, nel caso esse non rispettassero i valori ed interessi della Sezione.

Art. 20. Segretariato e finanze

¹ Il Segretario si occupa di principio del protocollo dell'Assemblea e del Consiglio direttivo, della spedizione delle convocazioni così come della redazione della corrispondenza della Sezione. Inoltre, redige ed aggiorna la lista dei soci della Sezione e mantiene i contatti con i media.

² Il Cassiere si occupa segnatamente di riscuotere le quote sociali, di gestire la contabilità e di redigere e fornire il preventivo ed il consuntivo annuale della Sezione ai Revisori dei conti, e poi all'Assemblea.

³ I movimenti finanziari sono ordinati da almeno due firme del Comitato.

C. Ufficio di revisione

Art. 21. Composizione dei Revisori

¹ L'Ufficio di revisione si compone di due Revisori eletti tra i soci dall'Assemblea per un periodo di un anno. Essi non possono essere membri del Comitato e possono essere rieletti.

² Se lo ritiene necessario, l'Assemblea può in alternativa affidare la revisione ad una persona fisica o giuridica esterna alla Sezione.

³ L'Assemblea può decidere di rinunciare alla nomina di un Ufficio di revisione.

Art. 22. Responsabilità dei Revisori

¹ I Revisori dei conti effettuano la revisione esaminando e controllando la gestione ordinaria del Partito, fornendo un rapporto annuale sotto forma di relazione scritta all'Assemblea, accompagnata da un suggerimento di voto.

² In circostanze particolari, i Revisori dei conti possono chiedere informazioni al Cassiere e renderne conto all'Assemblea.

Disposizioni finali

Art. 23. Modifiche degli Statuti

¹ Qualsiasi modifica degli Statuti deve essere approvata dall'Assemblea a maggioranza di 2/3.

Art. 24. Scioglimento e fusione

¹ Lo scioglimento della Sezione può essere votato soltanto dall'Assemblea se:

1. sia convocata con almeno un mese di anticipo, con la menzione speciale di questo argomento all'ordine del giorno;
2. siano presenti almeno 1/3 dei soci attivi;
3. ci sia una maggioranza di 2/3 dei membri presenti.

² Se una delle ultime due condizioni non è soddisfatta, una seconda Assemblea dev'essere convocata entro un mese. In tal caso la maggioranza assoluta dei membri presenti sarà sufficiente per pronunciare lo scioglimento della Sezione o per prendere la decisione di fondersi con un'altra sezione o partito.

³ In caso di scioglimento, il patrimonio della Sezione sarà devoluto al Partito, altrimenti al Partito verde liberale svizzero. Nessun bene potrà essere trasmesso ai soci per il loro uso privato.

Art. 25. Entrata in vigore

¹ I presenti Statuti entrano in vigore immediatamente dopo la loro adozione.

² I presenti Statuti sono stati approvati dall'Assemblea costituente della Sezione giovani verdi liberali ticinesi, tenutasi il 24 giugno 2020 tramite videoconferenza.

³ Modifica degli Statuti accettata ed entrata in vigore il 2 novembre 2021.

Per l'Assemblea costituente,

La Presidenza:

Leandro de Angelis, Presidente

Il redattore degli statuti:

Emanuele Mobiglia, Vicepresidente